



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

(Molo Marullo, 1 - ☎090-9281110 - ☎090-9222612 milazzo@guardiacostiera.it)

Ordinanza n. 22/11

SISTEMA INFORMATICO RAFFINERIA

Località: Porto di Milazzo (ME)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare, l’articolo 3 bis “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;
- VISTA** l’ordinanza n. 20/83 del 16 luglio 1983 recante “Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e/o gassoso”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 08/2001 in data 27.03.2001;
- VISTA** la propria ordinanza n. 07/2004 in data 11.03.2004;
- VISTI** i verbali delle riunioni tenutesi sull’argomento dal gennaio 2008 al maggio 2011;
- VISTA** la richiesta di incontro pervenuta della RAM Milazzo in data 29.04.2011, relativa ad una valutazione conclusiva, a termine del periodo di sperimentazione, del proprio sistema informatico di gestione del traffico navale in arrivo/partenza dai pontili della Raffineria;
- CONSIDERATO** che a termine dell’incontro del 03.05.2011, come da verbale in pari data, tutti i partecipanti, ritenendo concluso positivamente il periodo di sperimentazione del sistema, ritengono all’unanimità che si possa procedere alla sua piena attivazione operativa;
- VISTO** il manuale (redatto dalla Raffineria di Milazzo), del sistema di gestione del flusso operativo in rada e presso i pontili in concessione alla predetta Società, che illustra le funzionalità del software MpiXP e indica le procedure tecniche da seguire nelle attività svolte dai diversi soggetti coinvolti;
- CONSIDERATO** che trattasi di sistema telematico di proprietà della RAM Milazzo messo a disposizione di tutti i soggetti interessati relativamente alle navi in arrivo/partenza nella/dalla rada di Milazzo destinate esclusivamente ai pontili della predetta Raffineria;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, che regolino l’utilizzo del predetto sistema informatico finalizzato allo snellimento delle pratiche amministrative solo in occasione degli approdi, ancoraggi, disancoraggi, ormeggi/disormeggi delle navi destinate ai pontili della Raffineria di Milazzo;
- VISTI** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Sistema di Gestione Portuale)

E' approvato e reso esecutivo il "Sistema di gestione Portuale" (di seguito chiamato "Sistema"), progettato, implementato e presentato per l'approvazione dalla RAM Milazzo, quale strumento applicativo per la gestione dei movimenti delle navi in occasione dello scalo presso i pontili della Raffineria di Milazzo.

Tale Sistema si pone esclusivamente quale supporto informatico in sostituzione della documentazione cartacea (a cui ricorrere in caso di avaria del Sistema) al fine di uno snellimento delle pratiche amministrative.

Il predetto Sistema, non esime dal rispetto di tutte le disposizioni di settore contenute nelle vigenti regolamentazioni nazionali ed internazionali nonché nelle locali ordinanze e Regolamenti.

In ragione dei vari profili di accesso all'applicazione del Sistema, che consente la gestione di specifiche aree di competenza, vengono di seguito elencate le operazioni svolte dai vari soggetti secondo le funzionalità tecniche del software MpiXP illustrate nel corso degli incontri e riportate nel manuale operativo con le sequenze già condivise dal gruppo di lavoro istituito per la messa in esercizio del Sistema.

Articolo 2

(Previsto arrivo della nave)

L'Agenzia Marittima Raccomandataria procederà all'inserimento nel Sistema del "Previsto Arrivo (E.T.A.)" della nave con almeno 24 ore d'anticipo rispetto all'ancoraggio in rada.

Qualora il viaggio della nave sia inferiore alle 24 ore, l'Agenzia dovrà curare l'inserimento del suddetto dato prima della partenza della nave dal porto di provenienza.

La suddetta Agenzia, in caso di ritardo della nave dovrà, senza indugio, comunicare l'aggiornamento dell'E.T.A., qualora il ritardo sia superiore alle due ore.

In caso di dirottamento della nave presso altro porto, l'Agenzia in parola dovrà, senza indugio, comunicare tale informazione mediante l'inserimento nel Sistema nella voce specifica.

Qualora la notizia del previsto arrivo della nave giunga all'Agenzia fuori dal normale orario di lavoro (di massima, dopo le ore 18.30), l'inserimento dell'E.T.A., al fine di rispettare il disposto di cui al comma 1, potrà essere effettuato dalla Raffineria, previo accordo con l'Agente Marittimo Raccomandatario.

Articolo 3

(Autorizzazione all'ancoraggio)

Visualizzato l'E.T.A., la Capitaneria di Porto di Milazzo effettuerà i preventivi accertamenti di rito sulla nave, la quale potrà comunque procedere all'ancoraggio servendosi dei servizi tecnico-nautici, salvo diniego espresso dell'Autorità Marittima.

L'orario di arrivo delle navi in rada e destinate ai pontili della Raffineria di Milazzo, l'orario e la posizione di ancoraggio vengono ricevuti e registrati nel Sistema, al fine del riconoscimento e del rilevamento delle reali caratteristiche delle navi, dal servizio di Avvisatore Marittimo.

Articolo 4

(Prontezza della nave all'ormeggio)

Quando la nave è pronta per l'ormeggio ai pontili, l'Agenzia Marittima dovrà curare l'inserimento nel Sistema di tale informazione. Per ottemperare a tale onere, l'Agenzia potrà anche avvalersi dell'Avvisatore Marittimo.

Fino all'inizio del movimento della nave per l'ormeggio ai pontili della Raffineria, l'Agenzia potrà comunicare l'avvenuto dirottamento della stessa verso un altro porto.

Articolo 5

(Ormeggio ai pontili dopo l'ancoraggio)

L'ormeggio ai pontili può essere richiesto solo dalla Raffineria inserendo nel Sistema la disponibilità completa di orario, numero del pontile e numero di ormeggio.

Ricevuta la disponibilità dalla Raffineria, l'Agenzia Marittima ovvero la Raffineria (solo al di fuori del normale orario di lavoro di cui sopra e previo accordo con l'Agenzia), chiederà l'autorizzazione all'Autorità Marittima al movimento della nave avvalendosi dei servizi tecnico-nautici con un preavviso di almeno due ore.

Tale movimento potrà avvenire solo previa autorizzazione espressa dell'Autorità Marittima da rilasciarsi tramite il Sistema.

Qualora la richiesta di autorizzazione pervenga con un preavviso minore, questi qualora autorizzati, saranno sempre da intendersi a due ore dall'orario di richiesta, salvo casi eccezionali da valutarsi a cura di questa Autorità Marittima. In caso di diniego dell'Autorità Marittima, risolti eventuali motivi ostativi, dovrà essere avviata una nuova richiesta in conformità al comma 2 del presente articolo.

Tale autorizzazione dell'Autorità Marittima, con l'inserimento della stessa nel Sistema, è da intendersi comunicata ai Servizi tecnico-nautici, i quali saranno pertanto tenuti a prenderne visione.

Gli orari di ormeggio vengono ricevuti e registrati nel Sistema dal servizio di Avvisatore Marittimo.

E' data facoltà tramite il Sistema, all'Autorità Marittima per sopravvenuti motivi di sicurezza ed alla Raffineria ed alle Agenzie per motivi di natura commerciale avvalendosi anche dell'Avvisatore Marittimo, di annullare i servizi già autorizzati.

Articolo 6

(Ormeggio ai pontili senza sosta all'ancoraggio)

Per esigenze di carattere commerciale/ organizzativo, una volta inserito l'E.T.A., la Raffineria potrà chiedere direttamente l'ormeggio ai pontili senza sosta in rada. In tal caso, si procederà con le disposizioni di cui all'articolo 5 e le operazioni di ormeggio non potranno avere inizio prima della comunicazione di prontezza dell'articolo 4.

Per analoghe esigenze, una volta inserito l'E.T.A., la Raffineria potrà chiedere l'accosto prioritario di una nave rispetto ad altre già presenti in rada ed in attesa di ormeggiare ai pontili.

In tali casi, inserita la prontezza di cui all'articolo 4, si procederà con le disposizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 7

(Check-list)

Prima dell'inizio delle operazioni commerciali ai pontili, la Raffineria dovrà far pervenire la *check-list* nave/terminal, debitamente compilata in ogni sua parte che dovrà essere valutata positivamente dalla Capitaneria tramite il Sistema. Tale valutazione non è sostitutiva di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalle vigenti normative per l'inizio delle operazioni commerciali.

Articolo 8

(Disormeggio delle navi dai pontili della Raffineria)

Concluse le operazioni commerciali, la Raffineria procederà all'inserimento della "Prevista Partenza (E.T.D.)" nel Sistema.

Immediatamente, l'Agenzia Marittima ovvero la Raffineria (solo al di fuori del normale orario di lavoro di cui sopra e previo accordo con l'Agenzia) chiederà l'autorizzazione all'Autorità Marittima al movimento della nave avvalendosi dei servizi tecnico-nautici con un preavviso di almeno due ore.

Tale movimento potrà avvenire solo previa autorizzazione espressa dell'Autorità Marittima da rilasciarsi tramite il Sistema.

Qualora la richiesta di autorizzazione pervenga con un preavviso minore, questi qualora autorizzati, saranno sempre da intendersi a due ore dall'orario di richiesta, salvo casi eccezionali da valutarsi a cura di questa Autorità Marittima. In caso di diniego dell'Autorità Marittima, risolti eventuali motivi ostativi, dovrà essere avviata una nuova richiesta in conformità al comma 2 del presente articolo.

Tale autorizzazione dell'Autorità Marittima, con l'inserimento della stessa nel Sistema, è da intendersi comunicata ai Servizi tecnico-nautici, i quali saranno pertanto tenuti a prenderne visione.

L'orario di disormeggio e di partenza delle navi destinate ai pontili della Raffineria di Milazzo viene ricevuto e registrato nel Sistema dal servizio di Avvisatore Marittimo.

La Raffineria curerà, infine, il riepilogo delle operazioni effettuate dalla nave (Cd. Time-sheet).

Articolo 9

(Documenti a bordo della nave)

La Raffineria, tramite il Sistema, conformerà che la nave ha regolarizzato tutte le procedure documentali. In caso contrario, i servizi richiesti saranno da intendersi con destinazione rada, al fine di consentire la regolarizzazione dei suddetti documenti.

Articolo 10

(Stato di emergenza)

Spetta esclusivamente alla Capitaneria di Porto di Milazzo comunicare a mezzo del Sistema lo "Stato di Emergenza" e l'eventuale dichiarazione di "Porto Chiuso" anche sulla base del parere espresso dai servizi tecnico-nautici. Per l'inserimento nel Sistema di tale comunicazione, la Capitaneria potrà avvalersi del Servizio di Avvisatore Marittimo.

Articolo 11

(Manuale Operativo)

Gli aspetti tecnico-informatici del Sistema sono regolamentati all'interno di un Manuale Operativo, aggiornato a cura della Raffineria di Milazzo nel rispetto delle istruzioni impartite da questa Autorità Marittima.

Articolo 12

(Deroghe)

Questa Capitaneria si riserva di valutare istanze in deroga a quanto disposto nella presente Ordinanza, se giustificate da motivazioni meritevoli di attenzione.

Articolo 13

(Sanzioni)

Ogni soggetto coinvolto nell'inserimento delle informazioni nel Sistema è responsabile della veridicità degli stessi ai sensi delle vigenti normative.

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 14

(Disposizioni finali e pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.milazzo.guardiacostiera.it/.

Milazzo, 19/05/2011

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello CALANDRINO